

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e in base all'art. 5 del DLgs 4.12.1997, n. 460, l'Associazione denominata: DOLOMITI UOMO con sede in Belluno, via Flavio Ostilio, 6.

L'Associazione potrà costituire delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni. L'Associazione potrà altresì aderire e collaborare anche in forma associativa con Associazioni simili a livello nazionale ed internazionale. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

ART.2 SCOPO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopi dell'Associazione sono:

- Promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni corrette e aggiornate sul tumore della prostata.
- Richiamare l'attenzione pubblica sulla necessità di affrontare il tumore della prostata con consapevolezza.
- Insistere sull'importanza della diagnosi precoce.
- Sostenere campagne per ottenere la migliore terapia.
- Promuovere la qualità delle terapie di supporto durante e dopo le cure per la malattia.
- Esigere un'adeguata formazione e preparazione del personale sanitario.
- Promuovere la diffusione di linee guida di trattamento.
- Richiedere controlli regolari di qualità delle apparecchiature mediche e diagnostiche.
- Assicurarsi che ai pazienti venga spiegata in modo comprensibile ogni diversa possibilità di cura, che possano partecipare a studi clinici controllati e che possano richiedere, se lo desiderano, un secondo parere prima di decidere.
- Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica sul tumore della prostata.

ART.3 DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'assemblea straordinaria degli associati può in ogni tempo deliberare lo scioglimento dell'Associazione, fissando allo scopo le disposizioni e le modalità relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno sociale decorre dall'1/1 fino al 31/12 di ogni anno.

ART. 4 PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative dei Soci;
- da eventuali contributi di Soci e di terzi;
- da tutti gli introiti che possano pervenire all'Associazione;
- dallo svolgimento delle sue attività sociali e culturali;
- dall'esercizio di attività marginale e produttiva.

ART. 5 SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

FONDATAORI: sono Soci fondatori i Soci che intervengono nella fondazione dell'Associazione e godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

ONORARI: sono Soci onorari quelle persone alle quali il Consiglio Direttivo ritenga di conferire detta qualifica che sarà rinnovabile di anno in anno. Detti Soci sono esentati dal pagamento delle quote sociali e godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

ORDINARI: diventano Soci ordinari coloro i quali ne facciano richiesta su apposito modulo al Consiglio Direttivo il quale decide inappellabilmente in merito alla loro ammissione.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali solo dopo una anzianità di iscrizione di un anno ed in regola con il pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

SOSTENITORI: a questa categoria appartengono i Soci che intervengono con quote superiori a quelle stabilite dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio deve essere redatta su apposito modulo e deve essere accompagnata dalla quota sociale.

L'ammissione del nuovo socio spetta al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento, senza essere tenuto a dover rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.

Con la domanda l'aspirante Socio si impegna, in caso di ammissione, ad osservare il Regolamento e lo Statuto, e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di Socio decade per:

- dimissioni volontarie da presentarsi per iscritto almeno 4 mesi prima della fine dell'anno sociale;
- radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che con il suo comportamento possa costituire degli ostacoli per il buon andamento dell'Associazione. Il socio che non condivida le motivazioni della esclusione potrà ricorrere all'Assemblea portando le proprie controdeduzioni. L'Assemblea deciderà in via definitiva.

Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci onorari, sono tenuti a corrispondere il contributo associativo, così come fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e le eventuali spese straordinarie di gestione dell'Associazione. Le quote devono essere versate per intero all'inizio di ogni anno sociale entro il 31 gennaio, o all'atto della nuova iscrizione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea viene convocata presso la sede in via ordinaria almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I Soci che hanno diritto di parteciparvi saranno informati mediante avviso affisso nei locali della segreteria almeno dieci giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei voti attribuiti ai Soci aventi diritto e in regola con il pagamento delle quote sociali e delle spese di gestione dell'Associazione.

Qualora non si verificasse la presenza del numero legale l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata. Nell'avviso di prima convocazione potrà già essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione con intervallo di almeno tre giorni.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. I soci assenti sono vincolati alle decisioni dell'Assemblea.

L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i ¾ dei soci.

La convocazione avverrà quando il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto al voto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal socio facente funzioni

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un segretario.

Di ogni assemblea si redigerà verbale scritto firmato dal Presidente e dal segretario.

Tale verbale verrà affisso in copia nella segreteria dell'Associazione e con tale mezzo verrà portato a conoscenza dei soci non presenti.

Nell'ambito delle finalità dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria ha competenze di carattere generale:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i bilanci preventivi entro il 31 dicembre, dell'anno precedente e consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- nomina i consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo, decide sul ricorso del socio per il quale sia stata comminata la radiazione;
- delibera sulla relazione del Consiglio direttivo e su altre questioni che il consiglio intenda sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- variazioni o modifiche al presente statuto;
- scioglimento dell'associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle eventuali passività;
- delibere su questioni di straordinaria amministrazione.

E' facoltà del socio avente diritto, di farsi rappresentare nell'assemblea sia ordinaria che straordinaria da altro socio di eguale diritto mediante delega scritta.

Un socio potrà avere una sola delega, membri del Consiglio Direttivo potranno essere portatori di delega di un altro socio.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da tre a cinque consiglieri nominati dall'Assemblea tra i Soci. La durata dell'incarico è triennale.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se presente la maggioranza dei membri e se prese con la maggioranza dei presenti fatta eccezione per quei poteri che lo Statuto riserva all'assemblea. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando

sono presenti tutti i membri. Il consiglio è investito di ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione sia ordinaria che straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- decide sulle domande d'ammissione, determina annualmente l'ammontare e la scadenza delle quote associative per ogni singola categoria di soci;
- richiede l'eventuale e straordinario pagamento delle spese di conduzione dell'Associazione e ne determina l'ammontare;
- provvede all'amministrazione del suo patrimonio compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- assume e licenzia il personale, incarica liberi professionisti e collaboratori per il funzionamento dell'associazione determinandone l'inquadramento e l'incarico;
- provvede a formare ed emanare i regolamenti e le norme che regolano l'uso della sede sociale, delle attrezzature ed il comportamento dei soci dell'associazione;
- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'associazione;
- provvede alla nomina di specifiche commissioni incaricate all'espletamento di mansioni di sua competenza;
- compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.

Può nominare un presidente onorario con funzioni esclusivamente onorifiche.

In caso che uno o più consiglieri venissero a mancare per qualsiasi causa, il consiglio direttivo ha il dovere di surrogarli con nomina diretta. I nuovi consiglieri resteranno in carica per la residua durata del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente comunicata almeno dieci giorni prima della seduta; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione. Di ogni seduta consiliare, viene redatto verbale che, sottoscritto dal presidente del Consiglio Direttivo e dal segretario, sarà conservato nel libro verbali a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

ART.9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto tra i membri del Consiglio stesso.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione anche verso i terzi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a dar esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio. Può delegare alcune proprie competenze ad un membro del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal consigliere più anziano di età.

ART. 10

SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche all'esterno, tra persone esperte in materia amministrativa e contabile e resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed è il responsabile organizzativo/gestionale/amministrativo dell'Associazione, collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni.

ART. 11

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque, oltre al Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto, o persona da lui delegata, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e

specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.

Al Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione deve rispettare il principio di multidisciplinarietà, svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo:

- una funzione tecnico-consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
- I membri durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
- Nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma,
- delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 12

REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, un Revisore dei Conti che dura in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Può essere scelto anche un soggetto che non sia associato.

Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consultivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

ART. 13

OBBLIGHI

L'Associazione è tenuta ai seguenti divieti ed obblighi:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta da legge;

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.

ART. 14

RESPONSABILITA'

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per gli eventuali incidenti derivanti ai soci e loro familiari in qualsiasi circostanza ed in particolare durante le attività culturali, come pure non risponde degli eventuali danni arrecati a terzi o a causa di terzi, dovendo ogni frequentatore (ed i genitori o i tutori nei confronti dei minori) tenere sollevata l'Associazione da ogni responsabilità.

ART. 15

DEPOSITO

Copia del presente statuto sottoscritta dal Presidente del Consiglio Direttivo, viene depositata presso la sede dell'associazione.

Belluno, 1 marzo 2017